

Parere n.144 del 13 dicembre 2007

PREC405/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Quincinetto - lavori di sistemazione idraulica Rio Renanchio e difese spondali in dx e sx a seguito evento alluvionale del 2000.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 11 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Quincinetto rappresenta la controversia insorta in sede di gara con le imprese ITALSCAVI s.r.l., MONTECAVI s.r.l., CIMO s.r.l., SICET s.r.l., CO.GE.CA s.r.l. e COMPUTARO LAVORGNA ANGELO s.r.l., escluse in quanto i rispettivi procuratori, delegati all'effettuazione del sopralluogo, non hanno presentato il documento di delega in originale, così come richiesto dal punto 11, lettera u) e dal punto 12, VIII) del bando di gara.

A parere delle imprese controinteressate MONTECAVI s.r.l., CIMO s.r.l., CO.GE.CA s.r.l. e COMPUTARO LAVORGNA ANGELO s.r.l., intervenute nel procedimento, i provvedimenti di esclusione sono illegittimi, in quanto i rispettivi procuratori si sono presentati al sopralluogo muniti di delega in originale, della quale l'incaricato dell'amministrazione ne ha acquisito fotocopia, rilasciando contestualmente l'attestazione di sopralluogo.

Pertanto, proseguono le imprese, agli atti dell'amministrazione sono depositate le copie delle rispettive procure, presentate in originale.

Ritenuto in diritto

La disciplina di gara prevede, a pena di esclusione, l'effettuazione della presa visione degli elaborati progettuali a cura del legale rappresentante del concorrente ovvero di un soggetto munito di delega in originale. Il bando specifica che non saranno accettate copie fotostatiche o deleghe trasmesse via fax.

Fra i documenti a corredo dell'offerta, lo stesso bando prescrive l'allegazione dell'attestazione in originale rilasciata dall'amministrazione, dalla quale risulti che il rappresentante legale dell'impresa ovvero un soggetto munito di delega in originale ha preso visione degli elaborati.

Il bando di gara non contiene alcuna prescrizione in ordine al ritiro, da parte della S.A., del documento di delega.

Nel caso in esame, poiché le imprese di che trattasi hanno ottenuto da parte dell'incaricato della stazione appaltante la prescritta attestazione di sopralluogo, successivamente allegata alla documentazione di gara, non sussistono elementi per una esclusione delle stesse dalla procedura.

Infatti, se i procuratori non avessero esibito il documento di delega in originale (come peraltro affermano di aver fatto) la S.A., sulla base delle disposizioni del bando, non avrebbe dovuto rilasciare l'attestato di presa visione.

Come rilevato dall'Autorità in precedenti espressioni di parere, non può consentirsi che l'errore

dell'Amministrazione si risolva in un danno del concorrente, in quanto un corretto rapporto tra Amministrazione e privato deve essere rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, nonché di quello specifico enunciato nell'art. 1337 del cod. civ., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione delle imprese che hanno presentato in gara l'attestazione di presa visione rilasciata dalla Stazione appaltante non è conforme al principio del giusto procedimento.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Giuseppe Brienza

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 gennaio 2008